

C. 3926

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

**Emendamenti 8.22, 9.30, 9.31, 23.017
del Governo**

18 luglio 2016

A.C. 3926

All'articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.
1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto.”.

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a stabilire, per l'anno 2016, il riparto tra le province e le città metropolitane del concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, nonché dei contributi a favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di cui ai commi 754 e 764, limitatamente alla quota del 66 per cento finalizzata al mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016, dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

In particolare, il riparto dell'incremento 2016 del concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è stato effettuato secondo una metodologia volta a tener conto della divergenza tra spesa storica e spesa standard delle singole province e città metropolitane per funzioni fondamentali, nonché della differenza tra talune voci di spesa non comprimibili da parte degli enti e talune voci di entrata aventi carattere di generalità e continuità. In particolare tale ultimo aspetto è finalizzato a tenere in debita considerazione il principio sancito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 65 del 2016) che ha sottolineato la necessità di riduzioni sostenibili e della definizione di un “*significativo criterio di orientamento nell'individuazione degli obiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, segnando il limite al di sotto del quale la spesa – sempreché resa efficiente – non sarebbe ulteriormente comprimibile*”.

Relazione tecnica

La norma non determina effetti finanziari, in quanto l'ammontare complessivo del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2016 di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 resta determinato in 2.000 milioni di euro. Restano, altresì, invariati l'ammontare complessivo del contributo di 495 milioni di euro per l'anno 2016 a favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, nonché del fondo di 39,6 milioni di euro per l'anno di cui al comma 764 dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015, finalizzato al mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016.

8.22/. JP Governo

TABELLA I

	RIDUZIONE SPESA CORRENTE CHE CIASCUN ENTE DEVE CONSEGUIRE PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL COMMA 418 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014
REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
ALESSANDRIA	24.350.615,95
ANCONA	10.459.334,54
AREZZO*	12.843.506,15
ASCOLI PICENO*	7.134.097,51
ASTI	11.877.480,33
AVELLINO	18.049.353,28
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	14.058.210,41
BELLUNO*	21.001.824,35
BENEVENTO*	13.796.372,24
BERGAMO	31.728.085,41
BRESCIA	45.820.456,38
BRINDISI	18.780.071,23
CAMPOBASSO	10.421.147,37
CASERTA	41.581.176,99
CATANZARO	21.317.276,31
CHIETI	9.815.940,03
COMO	19.512.802,97
COSENZA	20.133.633,13
CREMONA	17.557.519,97
CROTONE	8.808.227,24
CUNEO	12.937.040,99
FERMO	7.744.644,53
FERRARA	19.096.861,28
FOGGIA	15.929.163,11
FORLI'-CESENA	15.354.624,05
FROSINONE	14.458.221,46
GROSSETO*	20.136.983,13
IMPERIA	11.635.164,66
ISERNIA	6.875.921,31
LA SPEZIA	14.195.412,94
L'AQUILA	16.156.782,19
LATINA	24.971.549,84
LECCE	36.632.207,64

8.22% JP governo

LECCO*	10.488.071,98
LIVORNO*	16.428.942,11
LODI	9.337.058,12
LUCCA*	19.314.049,61
MACERATA	15.207.946,86
MANTOVA	19.611.097,39
MASSA*	8.913.247,33
MATERA	16.681.723,40
MODENA	23.050.241,40
MONZA E DELLA BRIANZA	30.824.799,82
NOVARA	6.954.505,38
PADOVA	22.828.453,95
PARMA	14.791.211,63
PAVIA	24.606.488,57
PERUGIA	22.003.683,10
PESARO E URBINO	12.462.557,09
PESCARA	12.805.317,49
PIACENZA	10.413.058,08
PISA*	18.844.678,36
PISTOIA*	19.880.406,35
POTENZA*	9.960.536,28
PRATO*	14.090.938,08
RAVENNA	19.478.167,84
REGGIO NELL'EMILIA	19.726.419,38
RIETI	10.808.304,17
RIMINI	15.371.191,98
ROVIGO	11.468.548,95
SALERNO	61.944.612,25
SAVONA*	14.692.257,12
SIENA	13.536.286,93
SONDRIO*	6.490.720,90
TARANTO	23.543.309,97
TERAMO	12.774.580,00
TERNI	12.766.843,54
TREVISO	29.514.452,19
VARESE	5.074.177,01
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	4.687.209,64
VERCELLI	7.909.756,22
VERONA	32.189.340,36
VICENZA	27.359.829,28
VITERBO	11.899.388,60
TOTALE PROVINCE	1.295.906.117,63
BARI	39.663.448,97

8.22% JP governo

BOLOGNA	23.516.906,22
FIRENZE	30.869.914,47
GENOVA	17.259.894,56
MILANO	43.613.645,05
NAPOLI	113.626.626,67
REGGIO CALABRIA	23.700.015,18
ROMA	132.387.780,41
TORINO	52.558.137,86
VENEZIA	26.897.512,97
TOTALE CITTA' METROPOLITANE	504.093.882,37
REGIONI SICILIANA E SARDEGNA	
AGRIGENTO	11.759.494,12
CALTANISSETTA	8.134.563,22
CATANIA	26.757.857,94
ENNA	6.670.783,16
MESSINA	17.124.226,22
PALERMO	29.156.122,68
RAGUSA	9.147.941,60
SIRACUSA	11.776.981,28
TRAPANI	11.110.660,90
CAGLIARI	19.905.798,82
NUORO	8.094.880,52
SASSARI	13.373.397,36
ORISTANO	8.639.322,04
CARBONIA-IGLESIAS	3.708.313,78
MEDIO CAMPIDANO	4.763.814,02
OGLIASTRA	3.546.373,14
OLBIA-TEMPIO	6.329.469,20
TOTALE SICILIA E SARDEGNA	200.000.000,00

8. 22 / 10 Governo

TABELLA 2

	CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA 754 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015
ALESSANDRIA	6.335.067,11
ANCONA	1.363.338,74
AREZZO	2.446.848,11
ASCOLI PICENO	1.801.876,88
ASTI	1.423.628,49
AVELLINO	2.148.320,65
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	2.764.415,34
BELLUNO	5.896.344,26
BENEVENTO	2.532.900,98
BERGAMO	5.175.932,52
BIELLA	193.065,48
BRESCIA	8.529.721,56
BRINDISI	4.395.601,20
CAMPOBASSO	2.705.461,23
CASERTA	4.122.468,86
CATANZARO	5.710.245,55
CHIETI	2.555.865,39
COMO	3.601.332,79
COSENZA	4.577.140,72
CREMONA	3.274.142,92
CROTONE	1.840.711,92
CUNEO	1.533.240,55
FERMO	1.331.858,28
FERRARA	4.562.836,68
FOGGIA	2.946.676,35
FORLI'-CESENA	2.303.544,71
FROSINONE	3.358.063,98
GROSSETO	4.677.561,05
IMPERIA	2.353.585,03
ISERNIA	2.044.050,43
LA SPEZIA	2.387.195,83
L'AQUILA	4.423.616,69
LATINA	2.743.995,12
LECCE	4.893.077,54
LECCO	2.474.890,27

8.22% JP Governo

LIVORNO	3.430.056,45
LODI	2.212.440,63
LUCCA	4.208.975,67
MACERATA	2.388.061,20
MANTOVA	3.149.241,34
MASSA	2.258.897,26
MATERA	3.768.511,05
MODENA	3.489.084,17
MONZA E DELLA BRIANZA	4.085.676,45
NOVARA	1.479.664,95
PADOVA	2.412.473,44
PARMA	3.510.156,62
PAVIA	4.333.325,53
PERUGIA	3.885.032,68
PESARO E URBINO	2.455.339,42
PESCARA	2.416.577,58
PIACENZA	3.121.400,07
PISA	5.727.514,39
PISTOIA	4.006.979,63
POTENZA	2.492.895,80
PRATO	2.567.937,69
RAVENNA	3.504.887,95
REGGIO NELL'EMILIA	4.118.373,48
RIETI	3.112.537,99
RIMINI	2.211.390,42
ROVIGO	1.989.701,55
SALERNO	13.716.086,24
SAVONA	2.195.442,28
SIENA	3.679.401,88
SONDRIO	1.686.280,52
TARANTO	3.416.293,16
TERAMO	2.278.213,85
TERNI	2.173.097,17
TREVISO	4.063.385,79
VARESE	554.820,49
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.440.745,07
VERCELLI	2.326.024,49
VERONA	3.427.484,44
VIBO VALENTIA	128.463,41
VICENZA	4.540.898,92
VITERBO	1.607.605,70
TOTALE PROVINCE	245.000.000,00
BARI	25.222.815,53

8.22/ JP Governo

BOLOGNA	14.845.737,52
FIRENZE	9.039.740,42
GENOVA	8.908.368,49
MILANO	15.915.158,06
NAPOLI	67.212.680,90
REGGIO CALABRIA	14.580.203,88
ROMA	53.254.807,18
TORINO	24.617.035,53
VENEZIA	16.403.452,48
TOTALE CITTA' METROPOLITANE	250.000.000,00

8.22% JP Governino

TABELLA 3

	QUOTA DEL 66 PER CENTO DEL FONDO DI CUI AL COMMA 764 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015
ALESSANDRIA	1.031.844,05
ANCONA	1.243.712,69
AREZZO	463.340,50
ASCOLI PICENO	698.688,66
ASTI	1.296.939,44
AVELLINO	435.191,15
BELLUNO	625.914,55
BRESCIA	1.888.151,19
CATANZARO	1.205.715,47
CHIETI	7.597,03
COMO	130.124,27
CROTONE	2.149.026,02
CUNEO	1.212.539,22
FERMO	1.153.721,52
FORLI'-CESENA	419.960,78
IMPERIA	906.184,55
ISERNIA	429.815,98
LA SPEZIA	1.845.377,93
LECCO	83.882,96
LIVORNO	517.355,23
LODI	307.589,51
LUCCA	1.822.638,28
MACERATA	200.956,04
MASSA	612.936,48
MATERA	532.699,17
NOVARA	1.131.568,91
PADOVA	305.078,56
PAVIA	389.270,52
PESARO E URBINO	147.636,27
PESCARA	101.633,21
PISA	2.059.547,01
PISTOIA	582.916,93
POTENZA	1.519.381,68
RAVENNA	1.780.608,95
RIMINI	298.003,11

8.22% JP governo

ROVIGO	661.877,54
SALERNO	971.952,85
SAVONA	1.227.510,49
SIENA	491.762,57
SONDRIO	829.329,20
TERAMO	251.126,04
TERNI	913.000,51
VARESE	2.335.516,56
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.127.764,51
VERCELLI	229.666,28
VITERBO	1.022.945,64
TOTALE PROVINCE	39.600.000,00

8.22/. JP Governo

A.C. 3926

All'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono abrogate le parole "le relative variazioni,".

1-*ter*. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno 2011, n. 118, sono abrogate le parole ", le relative variazioni.

1-*quater*. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono abrogate le parole ", le relative variazioni."

Relazione illustrativa

Le modifiche proposte con l'emendamento rispondono ad esigenze di semplificazione degli obblighi di comunicazione previsti a carico delle Amministrazioni pubbliche. A tal fine sono abrogate le disposizioni concernenti la trasmissione delle variazioni di bilancio alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Relazione tecnica

La norma presenta natura procedimentale, rispondendo ad esigenze di semplificazione degli obblighi di comunicazione previsti a carico delle Amministrazioni pubbliche, e non determina effetti negativi sulla finanza pubblica

g. 30 JP Governo

A.C. 3926

All'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e dell'invio dei relativi dati entro 30 giorni dalla loro approvazione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

1-ter. Ai fini dell'approvazione del rendiconto delle Regioni e delle Province autonome, il comma 1-bis fa riferimento al termine del 30 aprile previsto per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

1-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la sanzione di cui al comma 1-bis si applica, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato in Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato in Consiglio.

1-quinquies. La prima applicazione dei commi da 1-bis a 1-quater è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle Autonomie speciali ed ai loro enti che applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.

Relazione illustrativa

La norma introduce un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali (Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Province, Città metropolitane e Comuni) che non rispettano i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, e per l'invio di tali documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In particolare, la norma prevede che gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino al rispetto dei predetti adempimenti, compresa la stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della sanzione, in caso di inadempienza a uno dei seguenti adempimenti:

a) approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento, o entro i termini previsti in caso di autorizzazione dell'esercizio provvisorio. La prima applicazione della norma riguarda il bilancio di previsione 2017-2019;

b) approvazione del rendiconto entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Per le Regioni e le Province autonome la sanzione fa riferimento al termine del 30 aprile previsto per l'approvazione del rendiconto da parte della Giunta ai fini della parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e non anche al termine del 31 luglio per l'approvazione definitiva del rendiconto in Consiglio. La prima applicazione della norma riguarda il rendiconto 2016;

c) approvazione del bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, se l'ente è tenuto a tale adempimento. La prima applicazione della norma riguarda il bilancio consolidato 2016;

d) trasmissione del bilancio di previsione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro 30 giorni dall'approvazione, compresi i dati aggregati

2.34%
Il Governo

per voce del piano dei conti integrato, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La prima applicazione della norma riguarda il bilancio di previsione 2017-2019;

e) per le Regioni e le Province autonome, trasmissione del rendiconto della gestione approvato in giunta ai fini della parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro 30 giorni dall'approvazione, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La prima applicazione della norma riguarda il rendiconto 2016;

f) trasmissione del rendiconto della gestione definitivamente approvato dal Consiglio alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro 30 giorni dall'approvazione, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La prima applicazione della norma riguarda il rendiconto 2016;

g) trasmissione del bilancio consolidato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro 30 giorni dall'approvazione, se l'ente è tenuto all'approvazione di tale documento contabile, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La prima applicazione della norma riguarda il bilancio consolidato 2016;

Relazione tecnica

La norma presenta natura procedimentale, essendo volta ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali (Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Province, Città metropolitane e Comuni) che non rispettano i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, e per l'invio di tali documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Pertanto, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

9.31/JP Governo

AC 3926

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari)

1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.
2. Gli interventi finanziati con il Fondo di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
 - a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;
 - b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23.017/. DP Governo
1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'alimentazione del bovino da latte è uno dei fattori su cui si basa il processo di costruzione della qualità dei prodotti lattiero-caseari. Questa qualità ha una sua particolare ampiezza di contenuti che vanno dalle caratteristiche igienico-sanitarie alla composizione fisico-chimico del prodotto "latte". La produzione di un latte con determinate caratteristiche nutrizionali in termini di grasso e proteina ha da sempre rappresentato il parametro cardine sul quale sono basati i regimi di pagamento del latte secondo la "qualità". Ne risulta evidentemente che la razione di alimenti somministrata agli animali influenza direttamente sia la qualità sia la produzione giornaliera, base del rendimento e della produttività degli allevamenti zootecnici. Le più recenti evidenze scientifiche in materia hanno confermato come la definizione di questa razione debba essere il risultato di un equilibrio tra le componenti amidacee e proteiche, anche la fine di ridurre fenomeni fisiologici negativi quali l'acidosi ruminale. A tal fine è emerso che occorre modificare la tendenza di modificare la razione alimentare con l'introduzione di carboidrati non strutturati e di amido: a tal fine è necessario sostenere la reintroduzione dei cereali, in particolare frumento, sia nella preparazione dell'*unifeed* che dei mangimi.

Quanto sopra comporta la necessità di operare per promuovere e sostenere un processo di inversione di tendenze e di prassi consolidate.

Le attività e le iniziative occorrenti per la il perseguimento di questo obiettivo afferiscono a diversi ambiti, tutti con un elevato grado di interdipendenza, quali:

- a) **l'area contrattualistica:** dopo l'abolizione del sistema delle quote latte, i contratti costituiscono lo strumento necessario per i produttori e per i trasformatori per una corretta pianificazione dei volumi di produzione, dei livelli qualitativi e dei relativi criteri di definizione del prezzo. Al riguardo le profonde innovazioni recate dal Regolamento (UE) 1308/2013 in materia di organizzazione dei produttori e di modalità di contrattazione del latte è la frontiera sul quale si gioca nel futuro la stabilizzazione del prezzo del latte;
- b) **la ricerca:** è necessario assicurare risorse a specifici progetti sia di natura agronomica-nutrizionale ma anche di ricerca di base per la valutazione delle opportune caratteristiche dei frumenti utilizzabili;
- c) **trasferimento dei risultati della ricerca:** sono necessari progetti pilota e verifiche sperimentali che supportino ed agevolino l'accettazione delle nuove prassi suggerite dai risultati della ricerca;
- d) **interventi infrastrutturali:** sono ritenuti necessari investimenti di adeguamento per il recepimento delle novità introdotte; al riguardo si citano la necessità da parte delle imprese della filiera cerealicola di dotazioni di misurazione della caratteristiche qualitative del prodotto e la necessità di adeguamenti nella realizzazione e distribuzione della razione alimentare.

Peraltro, il perseguimento del miglioramento della qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso il sostegno delle imprese del comparto cerealicolo, consente di rilanciare anche la competitività di tale settore, che, al pari di altri comparti, quali il lattiero-caseario o il suinicolo, sta attraversando una grave fase di crisi economica.

In tale contesto, la disposizione, al **comma 1**, prevede la costituzione di un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole e dell'intero comparto cerealicolo, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 7 milioni di euro per l'anno 2017. Viene inoltre stabilito che le modalità e i limiti degli interventi che verranno finanziati per mezzo di tale Fondo dovranno essere definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 2** specifica che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono rispettare i limiti del *de minimis*.

23.017/. JP Governo

Il **comma 3** individua quindi le fonti di copertura degli oneri previsti dal comma 1 e il successivo **comma 4** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione proposta prevede la costituzione di un fondo per il sostegno delle imprese del comparto cerealicolo, in un'ottica di complessivo miglioramento della qualità dei prodotti lattiero-caseari, che traggono un beneficio indiretto dall'intervento attraverso l'alimentazione dei bovini.

È prevista una dotazione iniziale del Fondo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, la cui copertura è offerta, rispettivamente:

- a) per l'anno 2016, quanto a 2,5 milioni di euro, da una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e, quanto a 500.000 euro, da una riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- b) per l'anno 2017, quanto a 7 milioni di euro, da una riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Con riferimento ad entrambe le fonti di copertura, sia a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, sia a valere sul Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014, si rappresenta che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica interventi già programmati a legislazione vigente.

23.017/ JCGoverno